

Per conto di: tribunale.perugia@civile.ptel.giustiziacert.it  27 novembre 2012 12:51
<posta-certificata@hpcertpe.it>

A: pesaresi@pec.it

Rispondi a: tribunale.perugia@civile.ptel.giustiziacert.it

POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 415/2010-1/CC

Sicurezza: ■ Firmato (Posta Elettronica Certificata - HP ES)

4 allegati, 53 KB

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/11/2012 alle ore 12:51:53 (+0100) il messaggio

"COMUNICAZIONE 415/2010-1/CC" e' stato inviato da

"tribunale.perugia@civile.ptel.giustiziacert.it"

indirizzato a:

pesaresi@pec.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo del messaggio:

opec264.20121127125153.28044.08.3.5@hpcertpe.it



[dati-cert.xml](#) (860 byte)

Da: tribunale.perugia@civile.ptel.giustiziacert.it

Oggetto: **COMUNICAZIONE 415/2010-1/CC**

Data: 27 novembre 2012 12:51:50 CET

A: pesaresi@pec.it

TRIBUNALE DI PERUGIA.

--

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 415 / 2010-1

Giudice: POMPEI PAOLA

Attore principale: [REDACTED] SRL

Conv. principale: [REDACTED] SPA

Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE

Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27 novembre 2012 12:50

415/10 RG
Sub 1

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva che precede, allo stato degli atti, appare come la domanda attorea sia supportata dal *fumus boni iuris*, uno dei due presupposti necessari, al fine della concessione dei provvedimenti di cui art 700 cpc.

Dalla ctu emerge in maniera inequivocabile, che tutte le operazioni effettuate dalla [REDACTED] con la Banca [REDACTED] sono state strutturalmente antieconomiche e sbilanciate in favore della Banca, ad eccezione dell'operazione finanziaria denominata "Dual up swap" "operazione 2", da qualsiasi situazione debitoria.

Ciò appare in netto contrasto con la definizione di operatore qualificato di cui art 31 del regolamento Consob n° 1522/98 e successive modifiche, che prescrive una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni e strumenti finanziari, dell'amministratore di una società che sottoscrive l'operazione finanziaria.

Allo stato degli atti, appare quindi che la dichiarazione, con la quale il legale rappresentante della Ise, fosse in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, deve considerarsi priva di efficacia giuridica, non apparendo corrispondente all'effettiva conoscenza da parte del legale rappresentante della Ise, di quella competenza necessaria per essere qualificato come "operatore qualificato".

Appare alla luce degli atti, la non rispondenza tra il dato reale e quanto dichiarato dal legale rappresentante della società, con la conseguenza che la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ise, atteso che il contratto è stato predisposto dall'intermediario e che la dichiarazione del legale rappresentante è stata predisposta anch'essa, dall'intermediario, sembra rilevarsi una pura clausola di stile.

Tale dichiarazione appare altresì indeterminata e non contenente l'elencazione di fatti effettivamente indicativi della competenza e esperienza del legale rappresentante della Ise.

L'eccezione riguardo la qualificazione di "operatore qualificato" è assorbente rispetto le altre eccezioni.

Sussistente nella fattispecie, dedotta in giudizio, il *periculum in mora*, essendo prevedibile che, l'ulteriore aggravamento della situazione di indebitamento della [REDACTED] nei confronti della Banca, a



causa dell'addebito di ulteriori differenziali negativi, quali quelli già registrati, potrebbe concretamente condurre la ██████ in sofferenza, con conseguente segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischio, segnalazione implicante ripercussioni negative, assolutamente note con il mondo bancario e che costituirebbero, quindi, un pregiudizio irreparabile per la Ise

P.Q.M

Accoglie il ricorso sospendendo ogni ulteriore addebito sul conto corrente n°0688/92150102 acceso presso ██████ di ulteriori somme che dovessero maturare a debito in dipendenza dei contratti derivati.

Spese al definitivo

PERUGIA 27.11.12

Dott. Paola Pompei

